

Brexit e la rivincita del Parlamento?*

di **Francesca Rosa** – *Professore associato di Diritto pubblico comparato nell'Università degli studi di Foggia*

ABSTRACT: The paper analyses the political and institutional conditions that preceded the long prorogation of Westminster, the *Cherry Miller 2* decision of the United Kingdom Supreme Court and its consequences both on the process of withdrawal from the European Union and on the form of government. In the aftermath of the 2016 referendum, the relationship between Government and Parliament has become increasingly conflicting, showing some lines of deviation from the traditional dynamics of majoritarian parliamentarianism. These deserve to be examined within the broader picture of the evolution of the Westminster model, where in the present context hyper-majoritarian pushes are seem to be weakening.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Brexit in Parlamento. – 3. La progressiva radicalizzazione del partito conservatore (e del Governo). – 4. Scioglimento, aggiornamento e sospensione del Parlamento. – 5. La lunga sospensione del Parlamento di fronte alla Corte Suprema. – 6. Il secondo accordo di recesso e l'altolà del Parlamento. – 7. Conclusioni.

1. Premessa

Il processo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea è stato segnato da due storici interventi della Corte Suprema. Il primo successivo all'annuncio di Theresa May di voler attivare la

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

procedura di cui all'art. 50 del Trattato di Lisbona senza “passare” per il voto del Parlamento. Il secondo conseguente alla decisione del Governo di Boris Johnson di sospendere il Parlamento per cinque settimane in prossimità dello scadere del termine per l'uscita. In entrambi i casi la Corte Suprema ha sostenuto le ragioni del Parlamento assicurando il determinante ruolo di *Westminster* nel processo di recesso. Nel primo ha affermato che il Parlamento doveva intervenire con legge affinché il Governo potesse legittimamente notificare al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione¹. Nel secondo ha dichiarato nullo il consiglio del Primo Ministro alla Sovrana sulla sospensione del Parlamento e priva di effetti la *prorogation* che da quel consiglio è scaturita².

Questo saggio analizza le condizioni politico-istituzionali che hanno preceduto la lunga sospensione di *Westminster*, la seconda decisione della Corte Suprema e le sue conseguenze sul processo di recesso e sull'equilibrio della forma di governo. L'intervento del giudice si colloca entro un rapporto - tra Parlamento e Governo - che all'indomani del referendum del 2016 è divenuto sempre più conflittuale, mostrando alcune linee di deviazione dalla tradizionale dinamica del parlamentarismo maggioritario, che meritano di essere esaminate e inserite nel più ampio quadro dell'evoluzione del modello Westminster.

2. Brexit in Parlamento

Il ruolo di *Westminster* nella vicenda *Brexit* è stato ricco di contraddizioni e colpi di scena. Tutto è iniziato con la decisione del Parlamento di consegnare al popolo la scelta della permanenza (nell') o del recesso (dall') Unione europea ed è proseguito con un risultato referendario che ha “rinnegato” lo *status quo ante* gettando un colpo di spugna su più di quarant'anni di *membership*³.

¹ *R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union* [2017] UKSC 5, ormai nota come *Miller 1*. Per un esame della portata costituzionale della sentenza v. M. Elliott, J. Williams, A. L. Young (eds.), *The UK Constitution after Miller. Brexit and Beyond*, Hart, Oxford, 2018.

² *R (on the application of Miller (Appellant) v The Prime Minister (Respondent) e Cherry and others (Respondents) v Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland)* UKSC 41 [2019] sulla quale v. *infra* par. 5.

³ Il referendum era previsto nel programma del partito conservatore per le elezioni politiche del 2015, dove era stato inserito per rispondere alle spinte provenienti dalla destra dello schieramento politico: non solo per mano dei conservatori euroscettici radicali, ma anche a causa del progressivo rafforzamento dello UKIP, che della uscita dall'Unione europea ha fatto il suo principale obiettivo politico. In merito v. J.O. FROSINI, *Lo UK Independence Party e la sua antistematicità relazionale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2015, n. 3, pp. 737 ss. e H.D. Clarke M. Goodwin, *Brexit. Why Britain Voted to Leave the European Union*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.

Nonostante il divario esistente tra la posizione politica dei deputati e quella dell'elettorato⁴, e sebbene il risultato referendario non fosse vincolante in punto di diritto⁵, dopo la sentenza *Miller 1* la Camera dei Comuni ha scelto di rispettare la volontà popolare approvando lo *European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017*, con cui ha riconosciuto al Primo Ministro il potere di notificare l'intenzione di recedere dall'Unione.

Una volta avviato il conto alla rovescia dell'uscita (inizialmente prevista il 29 marzo 2019), il Governo ha aperto le trattative con Bruxelles per regolare i termini del recesso e il quadro della futura relazione con l'Unione⁶, mentre il Parlamento ha faticosamente approvato lo *European Union (Withdrawal) Act 2018*⁷. La legge (anche nota con il nome di *Great Repeal Act*), che ha ricevuto la sanzione regia il 28 giugno 2018, organizza il recesso sul fronte dell'ordinamento interno, con particolare riguardo al sistema delle fonti⁸, e disciplina il ruolo del Parlamento in

All'indomani della vittoria, il Governo di David Cameron ha mantenuto fede alla promessa elettorale, ma mancando oltremania una disciplina legislativa generale sui *referendum*, come in passato, la convocazione delle urne è stata regolata da una legge *ad hoc*. Sull'approvazione dello *European Union Referendum Act 2015* e sui suoi numerosi limiti v. G. CARAVALE, "With them" o "of them": il dilemma di David Cameron, in www.federalismi.it, 9 dicembre 2015 e C. Martinelli, *Regno Unito: l'ipotesi brexit tra negoziato europeo e referendum costituzionale* (24 dicembre 2015), in www.forumcostituzionale.it. Successivamente v. sempre gli interventi di G. CARAVALE (Il "silenzio" dell'*European Union Referendum Act 2015*, pp. 97 ss.) e C. MARTINELLI (*L'Isola e il Continente: un matrimonio d'interesse e un divorzio complicato. Dai discorsi di Churchill alle sentenze Brexit*, pp. 25 ss.) in C. MARTINELLI (a cura di), *Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2017 e, da ultimo, A. Blick, *Stretching the Constitution. The Brexit Shock in Historic Perspective*, Oxford, 2019. La collocazione del referendum nell'ordinamento britannico (prima di Brexit) è stata attentamente esaminata nel lungimirante volume curato da A. TORRE e J.O. FROSINI, *Democrazia rappresentativa e referendum nel Regno Unito*, Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna, 2012. Sull'incerto futuro dell'istituto referendario oltremania riflette S. SUTEU, *Brexit and the Courts: The Uncertain Fate of Constitutional Referendums in the UK*, in *Quaderni costituzionali*, 2018, n. 3, pp. 751 ss.

⁴ Prima del voto si erano schierati a favore del "remain" 479 deputati (75%) a fronte dei 158 (25%) a favore del "leave"; nel referendum del 23 giugno 2016 il 51,9% degli elettori (17.410.742) si è espresso a favore del "leave" e il 48,1% (16.141.241) a favore del "remain". Sulle molteplici fratture aperte dal referendum del 2016 mi sia consentito citare F. ROSA, *Brexit, il divorzio del secolo*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2016, n. 3, pp. 819 ss.

⁵ Aspetto rimarcato in entrambe le sentenze della Corte Suprema. In *Miller 1* al par. 171 e in *Cherry Miller 2* al par. 7.

⁶ Sull'avvio dei negoziati e sugli orientamenti assunti dal Consiglio europeo all'indomani della notifica v. l'interessante contributo di A. TANCA, *Brexit: l'esito di una relazione problematica*, in *Quaderni costituzionali*, 2018, n. 6, pp. 341 ss. L'Autore evidenzia anche lo scollamento tra l'andamento dei negoziati a Bruxelles e il dibattito politico britannico, fondato su una complessiva sopravvalutazione del potere negoziale del Regno Unito in entrambi i lati dello schieramento politico.

⁷ Sulla complessità del procedimento legislativo v. G. CARAVALE, *L'approvazione dell'"European Union (withdrawal) Act" 2018 e le incertezze dell'accordo di recesso*, in *Nomos*, 2018, 2 e J.O. FROSINI, *Cronache costituzionali dall'estero (aprile-giugno 2018)*, in *Quaderni costituzionali*, 2018, pp. 788 ss.

⁸ In particolare prevede l'abrogazione dello *European Communities Act 1972* a partire dal giorno in cui il Regno Unito lascerà l'Unione europea (c.d. *exit day*) e il conseguente venir meno del primato del diritto europeo sul diritto domestico, converte il diritto europeo vigente al momento del recesso in diritto interno (c.d. *retained EU laws*, che comprenderà le sentenze della Corte di giustizia e non includerà la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), fa salva la legislazione approvata per dare attuazione al diritto europeo in forza della legge del 1972 e, da ultimo,

relazione all'accordo di recesso⁹. Si tratta di un ruolo rafforzato rispetto a quello di norma esercitato nella ratifica degli altri trattati internazionali, che contempla per la Camera dei Comuni un diverso peso decisionale rispetto alla Camera dei Lords, ruolo che si dimostrerà cruciale nei mesi a venire.

L'accordo di recesso¹⁰ è siglato a metà novembre e approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018. Il dibattito sul *Withdrawal agreement* a Londra è inizialmente programmato a dicembre, ma vedendo "salire" il malcontento, in particolare per la soluzione del *backstop* nord-irlandese¹¹, Theresa May ottiene di posticipare il voto a gennaio. Prendere tempo, però, non sarà sufficiente. All'inizio del 2019 la Camera dei Comuni boccia l'accordo in tre distinte occasioni (si tratta dei c.d. *meaningful vote*¹²) che segnano tre dirompenti sconfitte del Governo in Parlamento: il

autorizza la legislazione secondaria a modificare il diritto interno affinché l'ordinamento continui a funzionare correttamente anche dopo l'uscita dall'Unione.

⁹ L'articolo 13 dello *European Union (Withdrawal) Act 2018* prevede che il Parlamento approvi qualsiasi accordo di uscita dall'Unione europea. In particolare stabilisce che un accordo di recesso può essere ratificato se: a) un ministro dichiara di fronte al Parlamento che un accordo politico sul recesso è stato raggiunto e una copia dell'accordo e dello schema della futura relazione tra il Regno Unito e l'Unione europea sono depositati presso il Parlamento; b) la Camera dei Comuni approva l'accordo e lo schema della futura relazione (c.d. *meaningful vote*); c) la Camera dei Lords ha discusso o iniziato a discutere una mozione in cui prende atto dell'accordo di recesso; d) è approvata la legge del Parlamento che regola l'attuazione dell'accordo di recesso.

¹⁰ Tecnicamente si tratta di un progetto di accordo, al quale nel testo si farà riferimento per semplicità come accordo di recesso.

¹¹ Il confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, insieme con il futuro *status* dell'Irlanda del Nord, hanno costituito uno dei nodi più problematici delle trattative per il recesso, essenzialmente a causa del ruolo del *Good Friday Agreement*, che dal 1998 ha consentito la rimozione del confine fisico tra le due Irlande e la libera circolazione delle due comunità in tutta l'isola. Questo delicato equilibrio rischia di essere pregiudicato nel momento in cui l'Irlanda del Nord diventerà terra di confine tra il Regno Unito e il resto della Unione europea. Il *backstop* (clausola di garanzia) intendeva garantire il rispetto degli accordi del venerdì santo e l'assenza di una frontiera fisica tra le due Irlande fin quando non si fosse trovato un definitivo accordo sul futuro della relazione tra il Regno Unito e l'Unione europea. A tal fine e temporaneamente era prevista un'unione doganale tra Unione europea e Regno Unito (fatta eccezione per la pesca e i prodotti dell'acquacoltura), l'armonizzazione della legislazione in materia di fisco, lavoro, ambiente, concorrenza, aiuti di Stato e monopoli, insieme con l'impegno per il Regno Unito a non abbassare il livello di tutele offerto dalle politiche interne nelle aree del lavoro, del sociale e dell'ambiente. Solo in Irlanda del Nord sarebbero state applicate le norme europee in materia di IVA ed accise, agricoltura, ambiente, mercato elettrico e dogane. Questa soluzione è stata osteggiata dal *Democratic Unionist Party* (DUP) e dallo *Ulster Unionist Party* (UUP) perché differenziava lo *status* dell'Irlanda del Nord dal resto del Paese. La prima è una opposizione che si rivelerà fatale per il Governo conservatore di minoranza che sulla manciata di voti del DUP confida per avere la maggioranza assoluta ai Comuni. La soluzione del *backstop* ha invece ottenuto l'appoggio di *Sinn Féin*, *Social Democratic and Labour Party* (SDLP), *Alliance* e Verdi perché faceva salva la principale conquista degli accordi del venerdì santo. D'altro canto il *backstop* ha incontrato anche l'opposizione dell'ala *brexiteer* del partito conservatore perché teneva il Paese legato all'Unione europea, impedendo la formazione di altre alleanze commerciali, per un periodo di tempo indefinito. Nei fatti il Regno Unito alla fine del periodo transitorio sarebbe stato libero di stringere accordi commerciali con i Paesi terzi, ma l'unione doganale avrebbe limitato tale libertà, soprattutto in relazione alla libera circolazione dei beni. In merito v. *The UK's EU Withdrawal Agreement*, House of Commons Library, London, 2019.

¹² V. *supra* nota 9.

15 gennaio (432 voti contrari e 202 a favore)¹³, il 12 marzo (391 voti contrari e 242 a favore)¹⁴ e il 29 marzo 2019 (344 voti contrari e 286 a favore)¹⁵. Nel corso delle votazioni il numero dei ribelli conservatori diminuisce, mentre resta irriducibile l'opposizione del DUP che, pur sostenendo il Governo, lo osteggia sul fronte Brexit. Al contempo prende forma una maggioranza "arcobaleno" che raccoglie tutte le forze politiche che siedono in Parlamento, contrarie (per ragioni diverse) all'accordo di recesso, che si affianca a quella che sostiene il Governo¹⁶.

La posizione del Parlamento britannico sul recesso è resa ancor più complessa dall'inconcludente serie di *indicative votes* che si sono svolti il 27 marzo e il 1° aprile 2019¹⁷. Si tratta di divisioni in cui i deputati hanno avuto la possibilità di esprimersi su diverse alternative all'accordo concluso dal Governo. Sfortunatamente, però, nessuna delle soluzioni prospettate ha ottenuto la maggioranza dei consensi. I deputati hanno bocciato nell'ordine: l'uscita senza accordo (400 a 160), la permanenza nel mercato unico unitamente alla predisposizione di un'unione doganale *ad hoc* tra Regno Unito e Unione europea (283 a 189), la costruzione di una stretta relazione economica con l'Unione europea proposta dal partito laburista di Jeremy Corbyn (307 a 237), la partecipazione all'associazione europea di libero scambio e all'area economica europea (377 a 64), la negoziazione di una permanente e generale unione doganale con l'Unione europea (271 a 265), la revoca della notifica (293 a 184 il 27 marzo e 282 a 280 il 1° aprile), la convocazione di un referendum popolare sulla ratifica dell'accordo approvato dal Parlamento (295 a 268), la conclusione di accordi commerciali preferenziali in caso di mancata ratifica dell'accordo di recesso (422 a 139), l'impegno a includere in qualsiasi accordo di recesso un'unione doganale permanente e generale con l'Unione europea (276 a 273), la partecipazione all'associazione europea di libero scambio e all'area economica europea e la partecipazione al mercato unico (282 a 261), la

¹³ A favore dell'accordo si sono espressi 196 conservatori, 3 indipendenti e 3 laburisti, contro 118 conservatori, 10 deputati del DUP, 1 verde, 5 indipendenti, 248 laburisti, 11 liberal-democratici, 4 deputati del *Plaid Cymru* e 35 indipendentisti scozzesi.

¹⁴ A favore dell'accordo si sono espressi 235 conservatori, 4 indipendenti e 3 laburisti, contro 75 conservatori, 10 deputati del DUP, 1 verde, 17 indipendenti, 238 laburisti, 11 liberal-democratici, 4 deputati del *Plaid Cymru* e 35 indipendentisti scozzesi.

¹⁵ A favore dell'accordo si sono espressi 277 conservatori, 4 indipendenti e 5 laburisti, contro 34 conservatori, 10 deputati del DUP, 1 verde, 16 indipendenti, 234 laburisti, 11 liberal-democratici, 4 deputati del *Plaid Cymru* e 35 indipendentisti scozzesi.

¹⁶ Così, C. MARTINELLI, *La Brexit come vaso di Pandora della Costituzione britannica*, in DPCE on line, 2019 n. 3, p. XIII.

¹⁷ Questo inusuale passaggio procedurale è il frutto di un emendamento presentato da Oliver Letwin all'ordine del giorno, così "strappato" dalle mani del Governo che lo controlla ai sensi dello S.O. 14(1), e approvato il 25 marzo.

scelta “tragica” - nell’impossibilità di chiedere uno slittamento del termine di recesso - tra *no deal* o revoca dell’articolo 50 (292 a 191).

Lo stallo parlamentare ha indotto il Primo Ministro - sempre su mandato del Parlamento - a chiedere al Consiglio europeo due proroghe del termine di recesso: la prima di quattordici giorni (12 aprile 2019) e la seconda di sette mesi (31 ottobre 2019). L’ultimo slittamento ha reso necessario - paradossalmente - convocare anche oltremanica le elezioni europee, che - ancor più paradossalmente - hanno “portato” al Parlamento europeo una non banale delegazione del *Brexit Party*¹⁸.

Volendo tirare le somme di quanto accaduto dal dicembre 2018 a oggi possiamo affermare che la Camera dei Comuni ha inequivocabilmente bocciato l’accordo concluso dal Governo May ed ha inequivocabilmente escluso l’uscita senza un accordo che definisca le condizioni del recesso e il quadro delle future relazioni del Paese con l’Unione europea, nondimeno non è stata in grado di coagulare una maggioranza politica su nessuna delle alternative finora ipotizzate. L’osservatore continentale è colpito dal fatto che in presenza di un quadro politico così frammentato e diviso il Governo non abbia cercato di costruire un largo consenso parlamentare, cioè un consenso che oltrepassasse i confini della risicata maggioranza di governo, sul primo accordo di recesso. Probabilmente tale scelta è il frutto di un prevalere della cultura politica maggioritaria e delle sue logiche nonostante l’insufficienza dei voti parlamentari.

3. La progressiva radicalizzazione del partito conservatore (e del Governo)

L’intera vicenda Brexit si è finora svolta sotto la guida del partito conservatore. Il referendum del 2016 è stato convocato dal Governo di David Cameron, la notifica dell’intenzione di recedere,

¹⁸ In merito v. C. AMALFITANO, *Brexit ed elezioni del Parlamento europeo*, in www.federalismi.it, 8 maggio 2019, la quale nota come proprio la scelta dei nuovi termini del recesso sia stata condizionata dal rinnovo del Parlamento europeo. I risultati di questa tornata elettorale restituiscono un quadro politico quanto mai frammentato. L’affluenza alle urne si è mantenuta su livelli molto bassi, sfiorando il 37% degli aventi diritto, più di un punto percentuale rispetto alla tornata precedente. Lo UKIP, che aveva dominato la precedente elezione, è stato spazzato via dal partito pro *hard Brexit*, il *Brexit party*, che ha conquistato 29 seggi, a seguire si sono collocati i liberal-democratici (16 seggi), i laburisti (10 seggi), i verdi (7 seggi) e i conservatori (4 seggi). I partiti tradizionali hanno perso 25 seggi (10 il *labour* e 15 i conservatori) e la bandiera europeista è stata conquistata dai lib-dem. Alcuni commentatori hanno notato che risultano nel complesso maggioritarie, sebbene frammentate, le forze politiche europeiste.

l'accordo di recesso e la richiesta delle prime due proroghe del termine di uscita sono stati siglati dal Governo di Theresa May. La sconfitta referendaria ha indotto Cameron alle dimissioni, le plurime sconfitte parlamentari hanno indotto May alle dimissioni. Entrambi hanno compiuto un fatale errore di valutazione nella convocazione delle urne: Cameron ha chiamato il corpo elettorale ad esprimersi su una *membership* che considerava scontata, May ha cercato di rafforzare l'esigua maggioranza parlamentare *tory* "chiedendo" le elezioni generali nel 2017¹⁹. Entrambi hanno perso la scommessa con il corpo elettorale, che si è espresso per il "leave" nel 2016 e che ha trasformato il Governo conservatore di (stretta) maggioranza in un Governo di minoranza nel 2017, Governo che ha potuto continuare ad operare solo grazie all'accordo con il DUP. May inoltre - a differenza di Cameron - ha dovuto affrontare due voti di sfiducia: uno nel suo partito e l'altro alla Camera dei Comuni. Pur avendoli vinti entrambi è stata inesorabilmente fiaccata dagli attacchi degli avversari interni ed esterni²⁰.

Il risultato è che dal 2015 a oggi l'indirizzo politico dei *tories* e dell'esecutivo relativo a *Brexit* si è radicalizzato. Cameron era un *remainer* convinto che ha mancato l'obiettivo di confermare la (vantaggiosa) *membership* del Regno Unito; Theresa May era una tiepida *remainer* che ha mancato l'obiettivo di garantire un'uscita ordinata dall'Unione. La sconfitta dell'ala moderata del partito ha portato al potere i *brexiteers*.

Boris Johnson, che nel 2016 era stato uno dei principali esponenti del fronte del *leave*, il 24 luglio 2019 ha conquistato la guida del partito e del Governo. Nel discorso pronunciato di fronte ai Comuni afferma che l'uscita il 31 ottobre è una priorità del Governo e che sebbene confidi in una rinegoziazione dell'accordo di recesso, non esclude il *no deal*. Tale prospettiva, nondimeno, trova di fronte a sé lo scoglio di un Parlamento che ha più volte negato il proprio appoggio all'ipotesi di un'uscita senza accordo. Era quindi prevedibile che l'ascesa al potere di Boris Johnson avrebbe innescato uno scontro con il Parlamento, che si è in effetti aperto quando il Primo Ministro ha deciso di silenziare un Parlamento in evidente disaccordo con l'indirizzo politico del nuovo esecutivo sospendendolo per cinque settimane²¹.

¹⁹ In proposito v. F. ROSA, *Le inaspettate elezioni britanniche del 2017*, in *Osservatorio costituzionale*, 2017, n. 3.

²⁰ Il primo si è tenuto il 12 dicembre 2018, 200 deputati conservatori si sono schierati a favore della Leader e 117 hanno votato contro; il secondo si è tenuto alla Camera dei Comuni il 16 gennaio 2019, quando Theresa May ha ottenuto 325 voti a favore e 306 contro.

²¹ V. l'*Order in Council* del 28 agosto ai sensi del quale "the Parliament be prorogued on a day no earlier than Monday the 9th day of September and no later than Thursday the 12th day of September 2019 to Monday the 14th day

A fronte di quella scelta il Parlamento ha nuovamente conquistato il controllo dell'agenda parlamentare e in tempi brevissimi ha approvato lo *European Union (Withdrawal) (N°2) Act 2019*²². La legge - altrimenti nota come *Benn Act*, dal nome del suo proponente - segna un percorso obbligato per il Governo: o il Parlamento approva - entro il 19 ottobre 2019 - il progetto di accordo di recesso concluso dal Governo con l'Unione europea ovvero una mozione che sostiene l'uscita senza accordo, oppure l'esecutivo è tenuto a domandare al Consiglio europeo un'ulteriore proroga della data del recesso al 31 gennaio 2020²³. L'approvazione del *Benn Act* è solo la prima bruciante sconfitta del Governo Johnson in Parlamento, nel giro di poche ore, sempre prima della sospensione, la Camera dei Comuni boccia per ben due volte la proposta del Premier di convocare nuove elezioni politiche generali²⁴.

4. Scioglimento, aggiornamento e sospensione del Parlamento

Dopo l'approvazione del *Fixed Term Parliaments Act 2011* la durata della legislatura è di cinque anni. La legge ha abolito la prerogativa regia di scioglimento della Camera elettiva prevedendo che le elezioni generali si tengano il primo giovedì di maggio del quinto anno successivo alla precedente convocazione delle urne [art. 1(3)] e che il Parlamento si sciogla automaticamente il diciassettesimo giorno antecedente la data delle elezioni [art. 3(2)]. Lo scioglimento anticipato della Camera elettiva e l'anticipazione dei comizi elettorali è contemplata in soli due casi: quando i 2/3 dei componenti dell'Assemblea approvino una mozione in tal senso [art. 2(1)], oppure quando la

of October 2019". Questa possibilità era stata paventata già nel corso dell'estate, sollevando un acceso dibattito politico e teorico sul quale v. G. CARVALE, *La prorogation dei Comuni e le reazioni di Westminster*, in *www.federalismi.it*, 4 settembre 2019. L'A. sottolinea come la crisi costituzionale attivata da Brexit abbia inopportuno aperto il dibattito sul ruolo del Sovrano nel procedimento legislativo e nella scelta di sospendere il Parlamento. Il ruolo del Sovrano nella costituzione britannica è uno dei problemi di diritto costituzionale più interessanti sollevati da Brexit. In merito v. anche le riflessioni di F.F. PAGANO, *Le cronache della Brexit: il Parlamento, il Governo, il Monarca (e le Corti) nella fase di "transizione" dell'ordinamento costituzionale del Regno Unito*, in *www.federalismi.it*, 30 ottobre 2019, pp. 15. ss.

²² La terza lettura della proposta di legge si chiude il 4 settembre con 327 voti a favore e 299 voti contrari. Tra i voti favorevoli si contano 1 verde, 29 indipendenti, 237 laburisti, 15 liberal-democratici, 4 deputati del *Plaid Cymru*, 35 indipendentisti scozzesi e 5 deputati del *The Independent Group for Change*. Tra i contrari vi sono 285 conservatori, 10 deputati del DUP, 3 indipendenti e 1 laburista.

²³ La legge segue il modello del precedente *European Union Withdrawal Act 2019* con la quale il Parlamento aveva obbligato Theresa May a chiedere una proroga del termine di recesso al 31 ottobre 2019.

²⁴ Le divisioni si sono tenute il 4 e il 9 settembre 2019. In nessuno dei due casi è stata raggiunta la maggioranza richiesta di 434 voti (pari ai due terzi della Assemblea). Nel primo caso la votazione si è chiusa con 298 voti favorevoli e 56 voti contrari, nel secondo con 293 voti favorevoli e 46 contrari.

Camera dei Comuni approvi una mozione di sfiducia nei confronti del Governo in carica che non sia seguita, entro 14 giorni, dalla formazione di un nuovo esecutivo (art. 3)²⁵.

L'attività del Parlamento britannico è organizzata in sessioni. Le sessioni parlamentari sono abitualmente aperte dal discorso della Regina che illustra le linee programmatiche del Governo per i mesi a venire. La durata delle sessioni non è predeterminata, ma decisa dal Governo. Di prassi è annuale, ma in almeno due casi recenti è stata biennale²⁶. Nel corso della sessione, al termine di ogni seduta, le Camere sono aggiornate alla convocazione successiva. L'aggiornamento è dunque lo strumento che chiude i lavori parlamentari della giornata. Le sessioni, possono anche essere interrotte per periodi più lunghi, di solito in occasione delle festività o della pausa estiva, in questo caso si parla di *recess*. Sia l'aggiornamento sia il *recess* non incidono sulla continuità dei lavori. La sessione, invece, si chiude o in seguito allo scioglimento della Camera o in seguito alla *prorogation* del Parlamento.

La legge del 2011 mantiene espressamente la prerogativa regia relativa alla sospensione del Parlamento [art. 6(1)]. Si tratta di un potere riferito ad entrambe le Camere ed esercitato dal Sovrano su consiglio del Primo Ministro²⁷. Il Parlamento è sempre sospeso fino ad una data definita, ne consegue che la durata della sospensione è decisa dal Governo. Negli ultimi 40 anni il Parlamento non è stato mai sospeso per più di tre settimane: nella maggior parte dei casi è stato sospeso per una sola settimana o meno²⁸. La sospensione, come lo scioglimento ma a differenza dell'aggiornamento, interrompe tutte le attività Parlamentari, comporta la decadenza dei lavori pendenti²⁹ e impedisce che il Parlamento possa essere convocato, la sua ricaduta sui lavori camerali è pertanto significativa. Sebbene nell'ordinamento britannico, fino al 2019, non si fossero registrate

²⁵ Sulla prassi applicativa della legge v. infra la nota 41.

²⁶ Dopo la nascita del Governo di coalizione tra conservatori e liberal-democratici nel 2010 e nella attuale legislatura in considerazione dell'impegno richiesto dal processo di recesso dall'Unione europea.

²⁷ Il par. 2.24 del *Cabinet Manual* prevede che "It is the Sovereign who prorogues Parliament on the advice of his or her ministers. The normal procedure is for commissioners appointed by the Sovereign to prorogue Parliament in accordance with an Order in Council. The commissioners also declare Royal Assent to the bills that have passed both Houses, so that they become Acts, and then they announce the prorogation to both Houses in the House of Lords."

²⁸ In merito v. G. COWIE, *Prorogation of Parliament*, House of Commons Library, London, 2019, p. 7.

²⁹ Fatta eccezione per i *private Bills*, il cui esame può riprendere nella sessione successiva se così decide una risoluzione approvata prima della sospensione.

sospensioni del Parlamento controverse, l'uso "politico" di tale potere di prerogativa regia è emerso in altri sistemi parlamentari di tipo Westminster³⁰.

5. La lunga sospensione del Parlamento di fronte alla Corte Suprema

La sospensione del Parlamento è stata impugnata da un gruppo trasversale di parlamentari guidati da Joanna Cherry di fronte alla *Court of Session* scozzese e da Gina Miller di fronte all'*High Court* inglese. Le corti hanno deciso in modo antitetico la questione: considerata illegittima dalla *Inner House* della *Court of Session*³¹ e non giustiziabile perché politica "in natura" dalla *Divisional Court*³². Il caso è giunto in appello di fronte alla Corte Suprema, che ha riunito i due ricorsi, e all'unanimità ha dichiarato illegittimo il consiglio (*advice*) che il Primo Ministro Boris Johnson ha dato alla Regina e nulla e priva di effetti la sospensione che da quel consiglio è scaturita (24 settembre 2019).

La Corte esordisce affrontando la questione della giustiziabilità e chiarisce che il coinvolgimento degli attori politici in una controversia o il suo carattere politicamente controverso non escludono l'ammissibilità del sindacato giurisdizionale. Il caso in esame riguarda l'esercizio di un potere di prerogativa regia esercitato dal Sovrano su consiglio del Primo Ministro. Un orientamento giurisprudenziale consolidato consente al giudice di sindacare l'esistenza e la portata dei poteri di prerogativa regia. Nel caso di specie le parti danno per acquisita l'esistenza della *prorogation prerogative* pertanto il giudice è chiamato a chiarire quali siano i confini di tale potere. Si tratta di un potere scarsamente "intaccato" dall'intervento del Legislatore, ma ad avviso della Corte limitato da due principi costituzionali: la sovranità del Parlamento e il Governo responsabile. Il primo fa del Parlamento il cuore pulsante dell'ordinamento giuridico, il secondo lo chiama a controllare il Governo, che è tenuto a rendere conto del proprio operato di fronte ai rappresentanti del corpo elettorale. Tali principi sarebbero violati se il Governo potesse impedire *ad libitum* l'esercizio delle

³⁰ In merito v. G. COWIE, *op. cit.*, pp. 14-15; A. Twomey, *The Veiled Sceptre: Reserve Powers of Heads of State in Westminster Systems*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 584 ss. Sul caso canadese del 2008 v. nella dottrina italiana M. OLIVETTI, *La crisi costituzionale canadese del 2008*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2009, n. 1, pp. 261 ss. e Id., *La nomina di David Johnston come Governatore Generale del Canada*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2010, n. 4, pp. 1493 ss.

³¹ CSIH 49 [2019].

³² EWHC 2381 (QB) [2019].

funzioni legislativa e di controllo. Fermo restando che una sospensione illimitata sarebbe illegittima, e considerata l'ampia discrezionalità di cui gode l'esecutivo in tale ambito, è da chiarire quale sia il discrimine tra sospensione legittima e illegittima. Ad avviso della Corte la sospensione è illegittima se ostacola o impedisce, senza ragionevole giustificazione, l'esercizio delle funzioni costituzionali del Parlamento. La lunga sospensione del Parlamento voluta da Boris Johnson manca di una ragionevole giustificazione. Ad avviso del Primo Ministro era strumentale alla preparazione del discorso della Regina, ma questa attività di solito richiede tempi di gran lunga inferiori. A ciò si aggiunga che la sospensione impedisce al Parlamento di esercitare le proprie funzioni in prossimità di un cambiamento costituzionale epocale qual è il recesso dall'Unione europea. Per tali ragioni l'*advice* del Premier è giudicato illegittimo e la *prorogation* nulla e priva di effetti.

Cherry Miller 2 è una sentenza straordinaria e ordinaria al contempo.

Straordinaria perché costituisce il primo precedente sull'utilizzo della prerogativa regia di *prorogation* e perché realizza un inserimento a tutto tondo della Corte Suprema nella dinamica della forma di governo come arbitro del conflitto tra i poteri. Ciò accade in una democrazia che tradizionalmente lascia la soluzione di tali conflitti alle non codificate regole della politica (per eccellenza le convenzioni costituzionali) che si dispiegano nelle relazioni tra gli attori politici e che escludono l'intervento del giudice.

Nella pronuncia però le convenzioni sono marginalmente citate come parte integrante della costituzione britannica, mentre protagonisti del *reasoning* sono i principi del diritto costituzionale.

«Although the United Kingdom does not have a single document entitled “The Constitution”, it nevertheless possesses a Constitution, established over the course of our history by common law, statutes, conventions and practice. Since it has not been codified, it has developed pragmatically, and remains sufficiently flexible to be capable of further development. Nevertheless, it includes numerous principles of law, which are enforceable by the courts in the same way as other legal principles. In giving them effect, the courts have the responsibility of upholding the values and principles of our constitution and making them effective. It is their particular responsibility to determine the legal limits of the powers conferred on each branch of government, and to decide whether any exercise of power has transgressed those limits. The courts cannot shirk that responsibility merely on the ground that the question raised is political in tone or context.» (par. 39)

L'intervento arbitrare del giudice nei rapporti tra Parlamento e Governo è possibile tramite il richiamo a due principi costituzionali, la sovranità del Parlamento e il Governo responsabile. Il primo non pone particolari problemi, essendo unanimemente considerato il principio fondamentale della costituzione britannica, il secondo invece assume per la prima volta la veste di un principio costituzionale, essendo finora stato considerato una convenzione costituzionale. È pertanto lecito domandarsi se siamo di fronte ad un giudice che, pur non applicandola, riconosce una convenzione costituzionale³³ oppure ad un rivoluzionario *enforcement* della convenzione del *responsible government*³⁴, e anche se esista una sostanziale differenza tra le tue ipotesi oppure se ogni riconoscimento sia a suo modo un *enforcement*³⁵.

Compiuto questo passaggio, la sentenza diventa ordinaria perché ripercorre uno ad uno i fondamenti della democrazia parlamentare britannica universalmente noti, richiamando il potere esecutivo all'esercizio delle sue responsabilità costituzionali e politiche. La Corte dapprima ricorda l'irresponsabilità del Sovrano e la responsabilità costituzionale del Primo Ministro.

«the power to order the prorogation of Parliament is a prerogative power: that is to say, a power recognised by the common law and exercised by the Crown, in this instance by the sovereign in person, acting on advice, in accordance with modern constitutional practice. It is not suggested in these appeals that Her Majesty was other than obliged by constitutional convention to accept that advice. In the circumstances, we express no view on that matter. That situation does, however, place on the Prime Minister a constitutional responsibility, as the only person with power to do so, to have regard to all relevant interests, including the interests of Parliament» (par. 30).

Prosegue rimarcando la responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento

«Ministers are accountable to Parliament through such mechanisms as their duty to answer Parliamentary questions and to appear before Parliamentary committees, and through Parliamentary

³³ Secondo M. ELLIOTT la Corte ha "elevato" al rango di principio costituzionale la *ratio* della convenzione v. *The Supreme Court's judgment in Cherry/Miller (No 2): A new approach to constitutional adjudication?* in <https://publiclawforeveryone.com/>.

³⁴ Come suggerisce P. YOWELL, 'Is Miller (No 2) the UK's Bush v Gore?', U.K. Const. L. Blog (7th Oct. 2019) (available at <https://ukconstitutionallaw.org/>).

³⁵ T.R.S. ALLAN, *Law, Liberty, and Justice. The Legal Foundations of British Constitutionalism*, Clarendon Press, Oxford, 1994, pp. 240 ss.

scrutiny of the delegated legislation which ministers make. By these means, the policies of the executive are subjected to consideration by the representatives of the electorate, the executive is required to report, explain and defend its actions, and citizens are protected from the arbitrary exercise of executive power» (par. 46).

E il carattere rappresentativo della democrazia britannica nonostante le conseguenze politiche e costituzionali prodotte da una consultazione referendaria non giuridicamente vincolante, ma considerata tale da Governo e Parlamento.

«We live in a representative democracy. The House of Commons exists because the people have elected its members. The Government is not directly elected by the people (unlike the position in some other democracies). The Government exists because it has the confidence of the House of Commons. It has no democratic legitimacy other than that» (par. 55).

e ancora

«A fundamental change was due to take place in the Constitution of the United Kingdom on 31st October 2019. Whether or not this is a good thing is not for this or any other court to judge. The people have decided that. But that Parliament, and in particular the House of Commons as the democratically elected representatives of the people, has a right to have a voice in how that change comes about is indisputable» (par. 57).

Entro questa cornice si colloca il giudizio sulla legittimità del consiglio che il Primo Ministro ha dato alla Regina, un *advice* che manca di una ragionevole giustificazione in grado di spiegare una durata fuori dal comune in un frangente storico eccezionale.

Per il futuro resta da capire se questa impeccabile *actio finium regundorum* abbia aperto una nuova strada della *constitutional adjudication* oltrematica³⁶ ovvero se la pronuncia in esame sia il

³⁶ Come si domanda G.F. FERRARI, *Miller II: il sindacato giurisdizionale sulle dinamiche della forma di governo prende definitivamente piede a Londra*, in DPCE on line, 2019, n. 3.

frutto della straordinarietà dei tempi che il Paese attraversa, e delle scelte politiche che ne conseguono, come la Corte sembra suggerire:

“It [the issue in these appeals] arises in circumstances which have never arisen before and are unlikely ever to arise again. It is a “one off”. But our law is used to rising to such challenges and supplies us with the legal tools to enable us to reason to a solution”. (par. 1)

6. Il secondo accordo di recesso e l'altolà del Parlamento

Il giorno successivo alla sentenza della Corte Suprema il Parlamento è stato convocato e ha continuato a lavorare fino all'8 ottobre, quando è intervenuta la sospensione di una settimana, che si è conclusa con l'avvio della nuova sessione parlamentare (14 ottobre). Il *Queen's Speech* si è aperto su *Brexit*. Il Governo ha ribadito la volontà di uscire dall'Unione entro il 31 ottobre e l'intenzione di fondare la futura relazione con l'Europa sui principi del libero commercio e della cooperazione amichevole. Ha indicato tre aree di *policy* nelle quali intende intervenire (la pesca, l'agricoltura e il commercio) e ha affermato che all'indomani dell'uscita varerà una nuova disciplina dell'immigrazione, salvaguardando i diritti dei cittadini europei residenti nel Paese³⁷.

A pochi giorni di distanza (17 ottobre) il Governo è riuscito a stringere un nuovo accordo di recesso con l'Unione europea³⁸, ma non è riuscito a farlo approvare dal Parlamento. Il 19 ottobre la Camera dei Comuni ha approvato un emendamento alla mozione del Governo che subordina il

³⁷ Si registra una continuità con gli esecutivi precedenti, visto che quattro dei disegni di legge afferenti all'area Brexit erano già stati predisposti e presentati dai Governi precedenti. Il discorso della Regina è stato approvato senza modifiche il successivo 24 ottobre 2019.

³⁸ Il nuovo accordo raggiunto a Bruxelles differisce dal primo principalmente in relazione alla spinosa questione nord-irlandese. Oggi è previsto che - nel caso in cui al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2020) non sia stato raggiunto un consenso sulla futura relazione tra Regno Unito ed Unione europea - sarà mantenuto un *open border* fra le due Irlanda, al contempo il Regno Unito si sgancerà dall'unione doganale con l'Unione europea per acquisire una maggiore libertà nella costruzione delle future relazioni commerciali del Paese. D'altro canto, onde evitare un *hard border* tra le due Irlanda, in Irlanda del Nord dovranno essere applicate le norme doganali europee e sarà istituito un confine doganale e regolatorio nel Mare d'Irlanda. Il nuovo protocollo, inoltre, attribuisce all'Assemblea dell'Irlanda del Nord il potere di esprimere il proprio consenso all'applicazione delle norme europee nella regione. In merito v. J. CURTIS, S. DEMARS, S. FELLA, D. FERGUSON, J. FINLAY, S. HINSON, I. JOZEPA, M. KEEP, A. SEELY, D. TORRANCE, D. WEBB, *The October 2019 EU-UK Withdrawal Agreement*, House of Commons Library, London, 2019, pp. 28-30.

meaningful vote sull'accordo all'approvazione della legislazione necessaria alla sua attuazione³⁹. Il Governo, pertanto, nel rispetto del *Benn Act*, ha inviato due lettere al Consiglio d'Europa: una firmata dal rappresentante permanente del Paese presso l'Unione europea per chiedere un'ulteriore estensione del termine di recesso e l'altra per ribadire che il Governo avrebbe fatto di tutto per rispettare la scadenza del 31 ottobre 2019. Di conseguenza martedì 21 ottobre l'esecutivo ha presentato in Parlamento lo *European Union Withdrawal Bill*. Dopo aver esaurito la prima e la seconda lettura, la Camera dei Comuni ha bocciato la tabella di marcia proposta dal Governo per il prosieguo dell'esame, una tabella di marcia che prevedeva tempi di esame che avrebbero consentito di rispettare la scadenza del 31 ottobre. Il procedimento legislativo si è dunque arrestato ed è entrato in una fase di sospensione (tecnicamente chiamata limbo, come ha affermato lo stesso *Speaker*).

A distanza di una settimana (28 ottobre) il Governo ha sottoposto per la terza volta al voto del Parlamento la mozione per la convocazione delle elezioni politiche generali, che ancora una volta è stata bocciata (299 voti a favore e 70 contrari). Nello stesso giorno il Consiglio europeo ha accordato una nuova proroga del termine di recesso, slittato al 31 gennaio 2020, che il Primo ministro ha dovuto a malincuore accogliere, pur non perdendo neanche questa occasione per manifestare tutto il suo disappunto⁴⁰. Anche questa proroga è foriera di effetti sulle istituzioni europee, poiché renderà necessaria - ancora una volta paradossalmente - la nomina di un commissario britannico nell'ambito della nuova commissione presieduta da Ursula von der Leyen.

Il giorno successivo (29 ottobre) il Governo ha presentato una proposta di legge volta a convocare le elezioni politiche generali il 12 dicembre 2019⁴¹. In quest'ultima occasione, tuttavia, l'iniziativa dell'esecutivo ha incontrato il favore del partito laburista. Jeremy Corbyn aveva già

³⁹ V. *supra* nota 9.

⁴⁰ V. la lettera a Donald Tusk con la quale esprime il suo consenso alla proposta del Consiglio europeo.

⁴¹ A causa degli infruttuosi tentativi di sciogliere il Parlamento prima del termine naturale della legislatura, il Governo ha scelto di aggirare il requisito della maggioranza qualificata previsto dalla legge del 2011 per convocare nuove elezioni attraverso l'approvazione di una legge *ad hoc* che convoca le urne per un giorno determinato (12 dicembre 2019). La legge in esame non modifica il *Fixed Term Parliaments Act 2011*, in base al quale la successiva tornata elettorale dovrà svolgersi il 2 maggio 2024. La legge non incide neanche sull'*election timetable*, che - in base al *Representation of the People Act 1983* - è di 25 giorni. Ne consegue che il Parlamento sarà sciolto il 6 novembre 2019. Volendo stilare un bilancio relativo all'applicazione della legge del 2011, possiamo affermare che quest'ultima è stata regolarmente applicata in occasione degli scioglimenti del 2015 del 2017, nel primo caso si è registrato uno scioglimento automatico al termine della legislatura, Mentre nel secondo caso il Parlamento ha deciso il proprio scioglimento. Lo scioglimento del 2019, invece, è deciso con una legge *ad hoc* che deroga il dettato del Legislatore del 2011. Questa ipotesi è stata fin da subito paventata dalla dottrina come una di quelle possibili nel caso in cui il sistema politico non fosse riuscito a giungere in altro modo allo scioglimento della Camera elettiva in presenza di una evidente disfunzionalità del Parlamento.

dichiarato che avrebbe acconsentito ad anticipare l'appuntamento elettorale solo dopo aver sgomberato il tavolo della possibilità (anche remota) del *no deal*. Una volta incassata la terza proroga, la Camera dei Comuni ha esaurito in una sola giornata le tre letture del progetto di legge, che è stato approvato con 438 voti a favore e 20 contrari, con l'appoggio dei laburisti, raggiungendo il livello di consenso che sarebbe stato necessario per approvare la mozione di autoscioglimento della Camera elettiva⁴².

7. Conclusioni

L'accidentato percorso istituzionale di Brexit ha portato con sé tre significativi scostamenti dalla tradizionale dinamica parlamentare del modello *Westminster*: la formazione di un Governo di minoranza, la successione di un consistente numero di sconfitte del Governo in Parlamento e la soluzione in sede giudiziale del conflitto innescato dalla lunga sospensione del Parlamento decisa dal Governo. Le elezioni del 2017 hanno consegnato al Paese un Parlamento senza maggioranza e l'esecutivo di minoranza a guida conservatrice ha avuto bisogno di stringere un'alleanza con il DUP per "raggiungere" la maggioranza assoluta dei voti nella Camera dei Comuni. D'altro canto, l'appoggio esterno del partito nord-irlandese è venuto a mancare proprio sulle cruciali votazioni relative al recesso dall'Unione europea, con la conseguenza che il Governo è stato messo in minoranza sia sul versante dell'organizzazione dei lavori parlamentari, sia sull'indirizzo politico relativo a Brexit (v. i *meaningful votes*); tali sconfitte hanno finito per "affossare" il primo accordo di recesso e rendere contendibile la *leadership* del partito conservatore e del Governo, che pure è rimasto in mano ai *tories*. L'acme dello scontro tra potere legislativo ed esecutivo, infine, non ha trovato risposta nelle norme non codificate della politica, ma in una storica pronuncia della Corte Suprema, che si è spinta fino ad annullare la sospensione del Parlamento decisa dal Governo.

Tali scostamenti senza dubbio raccontano un'elevata conflittualità tra Parlamento e Governo, un indebolimento del *continuum* maggioranza parlamentare-Governo e un rafforzamento del Parlamento nella relazione con il Governo. D'altro canto sembra prematuro formulare giudizi definitivi sul "destino" del sistema Westminster: la tempesta *Brexit* avrebbe messo alla prova

⁴² I 438 voti a favore sono così composti: 281 conservatori, 10 del DUP, 19 indipendenti e 127 laburisti.

qualsiasi assetto di governo, ed è pertanto ragionevole attendere che sia passata prima di operare una valutazione complessiva dello “stato di salute” del parlamentarismo maggioritario. È invece opportuno notare che nella storia britannica più recente sono rinvenibili chiari precedenti degli scostamenti attuali⁴³. Ricordiamo che dal 2010 al 2015 il Regno Unito è stato guidato da un governo di coalizione tra conservatori e liberal-democratici, che la fedeltà del partito di maggioranza all’indirizzo politico del Governo inizia a incrinarsi a partire dalla seconda metà degli anni ’70, che il sistema partitico - anche a causa della separazione territoriale del potere - si è progressivamente evoluto nel senso di un multipartitismo moderato finendo per trovare un riflesso nella composizione della Assemblea elettiva, e che è in atto una positivizzazione/razionalizzazione delle regole convenzionali, a partire da quelle che presiedono lo scioglimento della Camera elettiva e la convocazione delle elezioni politiche generali, che ha come *ratio* il rafforzamento del Parlamento di fronte al Governo. Precedenti di tale natura ricorrono anche negli altri parlamentarismi di tipo Westminster. Ciò che pertanto oggi possiamo affermare è che le evoluzioni più recenti del parlamentarismo maggioritario, cioè l’accantonamento delle spinte ipermaggioritarie di questa forma di governo, trovano conferma anche ai tempi di Brexit⁴⁴.

⁴³ In merito mi sia consentito rinviare a F. ROSA, *Gli assestamenti del parlamentarismo maggioritario nel Regno Unito*, in *Quaderni costituzionali*, 2012, n. 3, pp. 677 ss. e *Ripensando i sistemi Westminster*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2014, n. 4, pp. 1838 ss.

⁴⁴ In questo senso mi paiono condivisibili le conclusioni dell’attento saggio di A. MARCHETTI, *Il Westminster model tra eredità del passato ed evoluzioni istituzionali più recenti*, in *Rivista AIC*, 2018, n. 1, in particolare pp. 50 ss.